

Approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 27.02.2003

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI OSPITALITA' PER IMMIGRATI

Art. 1

Il Comune di Potenza, per fronteggiare le eventuali e momentanee necessità alloggiative dei cittadini extracomunitari presenti sul proprio territorio, istituisce un servizio di accoglienza che ha lo scopo di dare ospitalità temporanea ad immigrati, profughi e rifugiati che si trovino in una situazione di contingente difficoltà nel reperire una abitazione e di favorirne l'inserimento, ove possibile, nel tessuto sociale della città.

Art. 2

Il servizio è istituito per garantire il solo alloggio notturno e due pasti giornalieri, in strutture individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Il Servizio di ospitalità deve essere considerato una risposta di prima accoglienza, provvisoria e temporanea e per casi di effettiva necessità per immigrati, profughi e rifugiati che si trovano in difficoltà nel reperire nell'immediato una sistemazione alloggiativa.

Possono usufruire del servizio i cittadini immigrati, profughi e rifugiati che abbiano i seguenti requisiti:

- a) Siano presenti sul territorio Italiano in rispetto alla normativa vigente in materia di immigrazione esclusi i possessori di visto turistico;
- b) Siano maggiori di età;
- c) Siano privi di mezzi di sussistenza;
- d) Siano privi nell'immediato di una sistemazione abitativa.

Art. 4

Agli immigrati, ai profughi e ai rifugiati in possesso dei requisiti viene concessa l'autorizzazione ad usufruire del servizio per settantadue ore; eventuali proroghe verranno valutate, di volta in volta, dagli uffici di competenza in collaborazione con il responsabile del Centro Servizi Immigrati, Profughi e Rifugiati "Città dei Colori" sulla base delle richieste del servizio, delle disponibilità finanziarie e della disponibilità delle strutture di accoglienza.

Art. 5

Le richieste di accesso al servizio, presentabili, considerata la natura stessa della richiesta, al verificarsi delle condizioni previste dal presente regolamento, vengono accolte presso il Centro Servizi "Città dei Colori" che, data la imprevedibilità del verificarsi dell'emergenza, deve garantire un servizio di reperibilità.

Art. 6

Il Centro Servizi "Città dei Colori" deve comunicare agli uffici competenti il responsabile designato al servizio "Ospitalità per immigrati".

Il responsabile del servizio deve:

- Accogliere e valutare le domande di utilizzo del servizio;
- Presentare relazione all'ufficio competente su ogni singola domanda entro 48 ore;
- Verificare la disponibilità all'accoglienza delle strutture segnalate dai competenti uffici e concordare con le stesse l'ospitalità relativa alle 72 ore;
- Presentare agli uffici competenti relazioni mensili sull'andamento del Servizio di Ospitalità (numero di richieste accolte, soluzioni attivate, etc.);
- Procedere per quanto previsto dalle leggi vigenti in merito agli adempimenti di denuncia alla Questura delle persone che usufruiscono del Servizio di Ospitalità;

Il responsabile, inoltre, deve impegnarsi, al momento dell'accoglimento della richiesta, a trovare soluzioni alternative; qualora questo non fosse possibile, deve attivarsi per trovare, entro le settantadue ore di permanenza previste, altre sistemazioni alloggiate (creare una rete di accoglienza da parte di immigrati stabilmente presenti nell'area di Potenza/hinterland, collaborazioni con centri di accoglienza anche fuori regione, etc.).

Art. 7

Ogni ospite ha diritto a ricevere un trattamento uguale a quello degli altri ospiti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali, nel rispetto dei propri convincimenti religiosi e culturali.

Art. 8

Al momento dell'accoglimento della richiesta, l'ospite deve prendere visione e firmare l'atto di impegno

Art. 9

Durante la permanenza l'ospite deve:

- Tenere un comportamento rispettoso della propria persona e degli altri al fine di rendere possibile una tranquilla convivenza;
- Fruire correttamente di quanto assegnatogli riconsegnando il tutto in buono stato al momento della cessazione del diritto al servizio.

Art. 10

Decadono automaticamente dal diritto al Servizio gli ospiti che:

- Tengono un comportamento non compatibile con le regole della civile convivenza;
- Provocano danneggiamenti gravi a persone o cose della struttura che li ospita.

Art. 11

Tutte le spese inerenti al Servizio di Ospitalità sono a carico del Comune.

Art. 12

Per tutte le norme in materia non contenute dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti nazionali vigenti.